

Gianluca Bozzelli

**CARTOLARIZZAZIONI:
MANUALE TEORICO-PRATICO
PER IL GIURISTA**

Prefazione Felice Manti

LEGIS
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di giugno 2024 da
LOGO SRL
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito
(proverbio cinese)

*«Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia; [...] / Ca-
restie, guerre, pesti, invidia, inganno, / ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, /
tutti a que' tre gran mali sottostanno, / che nel cieco amor proprio, figlio de-
gno / d'ignoranza, radice e fomento hanno»*

(Giovanni Domenico detto fra' Tommaso Campanella
da *Delle radici de' gran mali del mondo*)

INDICE

PREFAZIONE	7
PREMESSA: UN'ANALISI OPERATIVA	10
CAP. 1	
CONTRATTO, SOGGETTI E FORMA	13
1.1. Forma e contenuto del contratto di cessione di crediti in blocco	13
1.2. Svc / spv: società finanziarie o intermediari finanziari	20
1.3. Separazione patrimoniale e segregazione	26
1.4. Adempimenti pubblicitari ed efficacia della cessione in blocco dei crediti	33
1.5. Iscrizione della cessione nel registro imprese	39
1.6. Pubblicazione della notizia in gazzetta ufficiale	53
CAP. 2	
PRIVILEGI, ECCEZIONI, INCERTEZZE	67
2.1. Incertezze, rinvii e condizioni ostative all'individuazione del credito nel blocco ceduto	67
2.2. La dichiarazione del cedente e altri indizi della cessione in blocco: la "cartula"	91
2.3. Cessione single name e pubblicazione della lista <i>receivables</i> sul sito <i>web</i>	99
2.4. Documenti del credito ceduto	101
2.5. Applicabilità dell'art. 50 T.u.b.	117
2.6. Privilegi, garanzie e trascrizioni	129
2.7. Eccezioni opponibili al cessionario	136
2.8. Divieto di compensazione	141
2.9. Articolo 125 <i>septies</i> T.u.b.	151
CAP. 3	
SERVICING E RECUPERO CREDITI	155
3.1. <i>Servicer</i> : riserve di attività	155

3.2. <i>Servicer</i> : interpretazioni e disposizioni di banca d'Italia.....	158
3.3. <i>Credit recovery agency</i> e recupero dei crediti cartolarizzati	163
3.4. Servizi di cassa e pagamento	168
3.5. Gli allarmi di BankItalia per le attività di <i>servicing</i>	174
3.6. Esternalizzazione di funzioni o delega di attività riservate?	185
3.7. Recenti approdi giurisprudenziali sul <i>servicer</i>	194
3.8. Il <i>servicer</i> nella nuova disciplina europea sulle cartolarizzazioni....	201

CAP. 4

VIOLAZIONI *PRIVACY*, ANTIRICICLAGGIO E *TRUE SALE* 205

4.1. Trattamento dati personali nella cessione del credito.....	205
4.2. Antiriciclaggio e criminalità nelle cartolarizzazioni	213
4.3. Cartolarizzazioni senza cessioni del credito e soluzioni operative .	227
4.4. Tra effettiva titolarità del credito e titolarità effettiva del creditore: un tentativo di approccio sistematico tra discipline	241

CAP. 5

APPENDICE..... 251

5.1. Esempio di gazzetta ufficiale con rinvio al link.....	251
5.2. Esempio di percorso inserendo link indicato in gazzetta che non conduce ad alcun elenco	252
5.3. Esempio cessione <i>cerved</i> centrotrenta idrogeno.....	253
5.4. Esempio di gazzetta ufficiale con rinvio alla lista notarizzata	254
5.5. Esempio di lista notarizzata allegata in giudizio.....	255
5.6. Gazzetta ufficiale in cui il cedente effettua plurime cessioni.....	256
5.7. Esempio di dichiarazione del cedente.....	258

BIBLIOGRAFIA..... 259



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



ingiuntivo venga semmai disposto all'esito del giudizio, in ipotesi di rigetto dell'opposizione».

1.4. ADEMPIMENTI PUBBLICITARI ED EFFICACIA DELLA CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI

L'art. 4 co. 1 della legge 130/1999 prescrive che «*Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario*». Per questo motivo, non vi è contrasto interpretativo, né in giurisprudenza né in dottrina, nel valorizzare come presupposto di efficacia nei confronti dei terzi, la diretta applicazione alla cartolarizzazione degli obblighi e le prerogative dell'art. 58: non si concorda invece sulle integrali conseguenze applicative del rinvio di legge. La legge speciale richiama in tal modo la disciplina prevista dal T.u.b., che invero riguarda la cessione a banche di «*aziende, di rami di azienda, di beni, e rapporti giuridici individuabili in blocco*», laddove — in generale — quella sulla cartolarizzazione riguarda esclusivamente crediti e prevalentemente derivanti da rapporti bancari. Ma si deve tenere presente che la *ratio legis* è ampia: non è affatto esclusa la possibilità che ad essere cartolarizzati siano altri tipi di crediti, come quelli più in generale derivanti da attività di impresa⁵¹, da attività della pubblica amministrazione o quelli degli enti previdenziali⁵², in quanto la legge non definisce i crediti ceduti sotto il profilo oggettivo qualitativo (salvi i già detti criteri di pecuniarietà, onerosità e individuabilità), né soggettivo attivo (provenienza, *originator*), bensì esclusivamente sotto quello soggettivo passivo (cessionario) e in genere funzionale (destinazione fondi)⁵³.

⁵¹ Così espressamente, nel silenzio della legge, ipotizzano GALLETTI D. – GUERRIERI G., *La cartolarizzazione dei crediti*, cit., pag. 52 in nt. 42.

⁵² È il caso, ad esempio, delle operazioni di cartolarizzazione realizzate in Italia nell'ambito della disciplina speciale per l'INPS di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

⁵³ Art. 1, legge 130/1999 «*La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso*

L'art. 58 T.u.b. regola le modalità e gli effetti operativi della cessione dei rapporti giuridici individuabili in blocco ed appare di tutta evidenza che sia la disciplina di legge alla quale si deve integralmente fare riferimento (nei limiti del rinvio: ovvero commi 2, 3 e 4), al fine di identificare prescrizioni e modalità di attuazione del regime applicabile alle cessioni dei crediti attuate ai sensi della legge 130/1999. Si badi, inoltre, che ad essere richiamati ai sensi dell'art. 4 della legge, sono solamente i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58: ciò significa che in caso di cartolarizzazioni di particolare rilevanza non vi sarà necessità della previa approvazione da parte della Banca d'Italia (argomentando ex art. 58, comma primo, T.u.b.).

Il comma 2 dell'art. 58 t.u.b. prescrive che **«La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità»**. Si tratta di una condizione, quella dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, di efficacia ed opponibilità della cessione in blocco dei crediti cartolarizzati nei confronti dei terzi, debitori e creditori, come visto precedentemente.

Applicandosi il regime del testo unico, deve considerarsi che l'ambito oggettivo di applicazione della norma del T.u.b. è di particolare ampiezza, potendo riguardare un'intera azienda o una pluralità di beni singoli, con l'unico vincolo della possibilità di individuazione in blocco. Delle definizioni si occupa la disciplina regolamentare, dettata dall'Autorità di Vigilanza siccome delegata dalla norma bancaria, che definisce:

- *«ramo d'azienda»* quali *«le succursali ed in genere ogni insieme omogeneo di attività operative, cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa»*⁵⁴;
- per la definizione di *«blocco»*, in mancanza di definizione legislativa, le Istruzioni di vigilanza bancaria le individuano in *«tutti i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo»* (ad es. forma tecnica, settori economici di destinazione, tipologia controparte, area territoriale ed ogni altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti).

della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».

⁵⁴ BANCA D'ITALIA, Circolare n. 229/1999, Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. III, Cap. 5, par. 3 in *bancaditalia.it*.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



i vizi di invalidità dell'accordo eventualmente eccezionabili in relazione alle clausole ritenute vessatorie.

2.6. PRIVILEGI, GARANZIE E TRASCRIZIONI

Mentre la cessione del contratto provoca, con il consenso dell'altro contraente, il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito, derivato al cedente da un precedente contratto. Tale cessione produce inoltre, rispetto a tale diritto di credito, uno sdoppiamento fra la titolarità, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario; questo acquista, dei molteplici diritti derivanti dal contratto, soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non vengono, invece, trasferite al cessionario le azioni inerenti alla validità ed «essenza» del contratto presupposto, fra le quali quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio giuridico, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito¹⁴⁷.

Se poche sono le criticità che il trascinarsi delle garanzie reali al cessionario provoca, molteplici sono le contestazioni che sorgono riguardo le garanzie personali. Il primo comma dell'art. 1263 c.c., dispone espressamente che per effetto della cessione, il diritto di credito è trasferito al cessionario unitamente alle (eventuali) «*garanzie personali*». La *ratio legis* è da rintracciare nella normale accessorietà delle garanzie personali rispetto al credito garantito, accessorietà che impedisce, alle prime, di sussistere indipendentemente dal rapporto principale al quale afferiscono.

L'interpretazione dottrinale prevalente tuttavia attribuisce all'esplicito richiamo alle garanzie personali, una valenza non limitativa delle ipotesi alla sola fideiussione: si ritiene pacificamente di estendere l'attribuzione di "personalità" a tutte le altre forme di garanzia che, pur caratterizzate da una propria

¹⁴⁷ Cass. sent n. 8579 del 29/03/2024: «*Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente*». Per un recente caso di esclusione dal trasferimento con cessione dei crediti derivanti da fideiussione omnibus, cfr. App. Bologna, sent. n. 934 del 7 maggio 2024, in *dirittodelrisparmio.it*.

configurazione distintiva, possano alla fideiussione (più o meno marcatamente), fare riferimento. A titolo puramente esemplificativo, mai esaustivo, si può affermare che si trasferisce al cessionario del credito la garanzia fideiussoria prestata dal terzo in relazione al credito ceduto, l'avallo, il mandato di credito¹⁴⁸.

Anche in giurisprudenza si conviene, esprimendosi la Cassazione in termini di «*utilità*», purché collegata e non slegata dal diritto di credito ceduto: «*In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione*»¹⁴⁹.

Diversamente dalle garanzie personali accessorie, il contratto autonomo di garanzia è il contratto con il quale il garante assume, nei confronti del creditore principale o del beneficiario, l'impegno di eseguire la prestazione di garanzia a semplice o a prima richiesta del creditore, con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. In tale contratto autonomo appare pertanto centrale il ruolo svolto dalle clausole indicate, la cui funzione è quella di dispensare il beneficiario creditore dalla prova dei presupposti che legittimano la richiesta di pagamento. Le formulazioni delle clausole sono varie, attuate mediante le espressioni: "*a prima richiesta*", "*senza eccezioni*", o, più frequentemente congiungendo entrambe¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Dato che il rapporto intercorrente tra chi conferisce l'incarico, che ex art. 1958 c.c. «*risponde come fideiussore*», ed il mandatario presenta natura accessoria del credito di cui quest'ultimo, dopo l'erogazione del finanziamento diviene titolare nei confronti del terzo debitore.

¹⁴⁹ Cass. Sent. n. 9479 del 09/04/2024: «*Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito*».

¹⁵⁰ Cass. Sezioni Unite n. 3947/2010 che ha riconosciuto l'operatività della fattispecie contrattuale del contratto autonomo di garanzia non disciplinata dal codice civile, per cui atipica, in forza dell'art. 1322, comma 2 c.c., secondo cui le parti possono concludere anche contratti diversi da quelli tipici, purché siano volti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Per la differenza tra i due istituti, da ult., cfr. Cass. n. 5478/2024 cit. In dottrina, MONTANARI A., *Garanzia autonoma e autonomia privata*, in *BBTC*, 3, 2017, pagg. 247-367.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



disp. artt. 28 e 82 G.D.P.R. e — *sub poena* — trasforma il Responsabile non autorizzato in Titolare e lo rende — insieme a questi — solidalmente responsabile dei danni e delle condotte illecite.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 G.D.P.R., infatti, «*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, [...] Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati*». Ai sensi del par. 10 del medesimo art. 28 G.D.P.R. «*Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione*».

Ai sensi dell'art. 82 par. 4 G.D.P.R. — d'altronde — il responsabile del trattamento è civilmente responsabile in solido con il titolare, nei limiti in cui siano configurabili sue violazioni o inadempimenti. Della responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali, si deve chiedere conto, anche sotto il profilo risarcitorio, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa dei soggetti coinvolti.

4.2. ANTIRICICLAGGIO E CRIMINALITÀ NELLE CARTOLARIZZAZIONI

Sotto diverso profilo, non può non rilevarsi la violazione della normativa antiriciclaggio qualora fosse immaginabile il superamento della riserva di attività da parte della prassi di Bankitalia. Ai sensi dell'art. 3 co. 5 lett. h) del d.lgs 231/2007, sono soggetti obbligati anche quelli che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 T.u.l.p.s., fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-*quaterdecies* T.u.b.⁸.

⁸ Art. 128-*quaterdecies* T.u.b. - *Ristrutturazione dei crediti*: «1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente

Sin dalle prime indicazioni di Vigilanza, pur in vigenza della vecchia normativa antiriciclaggio (Legge n. 197/1991), si ritenne che «*La movimentazione dei flussi e dei mezzi di pagamento, connessa alla fase di riscossione e di gestione dei servizi di cassa e di pagamento, è riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 130/1999, a banche ovvero ad intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario. D'altra parte, le disponibilità che derivano dal recupero non entrano nel patrimonio della società cessionaria, bensì sono finalizzate alla remunerazione dei possessori dei titoli emessi*». L'interpretazione — già agli albori dell'antiriciclaggio — era pertanto nel senso che «*La società cessionaria, in conseguenza, pur formalmente creditrice, non è, sul piano sostanziale, beneficiaria delle somme riscosse. Pertanto, a differenza di quanto avviene per gli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nella forma dell'acquisto di crediti, nelle operazioni di cartolarizzazione beneficiario sostanziale dei mezzi di pagamento non è la società cessionaria, alla quale pure è formalmente ceduto il credito*». Le attività di *compliance* AML/CFT dovevano essere eseguite dagli intermediari *servicer* e non dalle SPV: «*la società cessionaria dei crediti da cartolarizzare non sembra poter essere ritenuta titolare di rapporti continuativi rilevanti intrattenuti con i debitori ceduti. Sotto tale profilo, ad essa non sono applicabili le disposizioni in materia di identificazione e registrazione contenute nell'art. 2 della Legge n. 197/1991 e nelle relative norme di attuazione*»⁹. Successivamente, l'interpretazione si è fatta più attenta.

Come è noto, infatti, il d.l. 125/2019 ha modificato l'art. 3 co. 2 lett. r), escludendo le società di cartolarizzazione dall'inclusione dei soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio. Tale esclusione [con abrogazione della lettera r)] si giustifica con l'inserimento del comma 2 bis allo stesso art. 3 (soggetti obbligati), che prescrive che le verifiche e gli altri adempimenti e gli obblighi di cui al decreto (anche nei confronti dei debitori ceduti e dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla SVC) siano eseguiti dagli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2 legge 130/99, giustappunto competenti per i servizi di recupero crediti, cassa e pagamento previsti dall'art. 2 comma 6.

alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2».

⁹ BANCA D'ITALIA, Note del 20 agosto 2000 sull' *Applicabilità delle disposizioni antiriciclaggio alle società per la cartolarizzazione dei crediti*, rinvenute sul sito *securitisation-service.com*, non essendo state rinvenute sul sito istituzionale di *bancaditalia.it*.

Si legge nella **relazione ministeriale** allo schema di d.lgs. n. 125/2019 di attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio e correzione delle norme in vigore¹⁰ che: *«lo schema di decreto in esame, a fronte della correzione consistente nella soppressione dell'articolo 3, comma 2, lettera r) {comma l lettera l) numero 1, prevede l'introduzione (comma l lettera m), di un nuovo comma 2-bis all'articolo 3 del vigente decreto legislativo 231 del 2007. La nuova disposizione chiarisce, con riferimento agli intermediari che svolgono operazioni di cartolarizzazione dei crediti, (i cd. servicer), l'esatto perimetro di applicazione degli obblighi per i predetti soggetti, anche al fine di consentire alla competente autorità di vigilanza, l'emanazione di disposizioni attuative di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi posti dal decreto. Agli intermediari bancari e finanziari, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla predetta legge 130/1999, è, infatti, affidato il compito di monitorare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse) al fine di evitare il rischio che le cartolarizzazioni possano dare adito a fenomeni di riciclaggio. Nell'esperienza concreta è, tuttavia, emerso che gli operatori danno una lettura molto restrittiva degli obblighi loro applicabili. Più in dettaglio, nel presupposto che solo la società veicolo (SPV) sia loro cliente, molti servicer circoscrivono gli adempimenti antiriciclaggio ai soli rapporti e alle operazioni inerenti alle predette società. Coerentemente con questa impostazione, i servicer non adempiono agli obblighi antiriciclaggio per le movimentazioni finanziarie che, pur gestite dal servicer, transitano sui conti intestati agli SPV (pagamenti da parte dei debitori ceduti, flussi da e verso gli investitori delle obbligazioni emesse dal veicolo). La modifica proposta consente di superare tale orientamento, non in linea con la ratio sottesa alla vigente normativa».*

Qualora i servizi di cassa e pagamento e recupero crediti fossero delegabili ad un soggetto non bancario né iscritto nell'albo 106 T.u.b., ci si troverebbe innanzi ad un vuoto normativo, in quanto, per tali attività i soggetti obbligati antiriciclaggio non sono più le società di cartolarizzazione deleganti, sul presupposto che lo siano invece i *servicer* 106), né le società di recupero crediti delegate e delegabili alle sole attività stragiudiziali, come anche predisposto dall'art. 3 comma 5 lett. h) d.lgs. 231/2007. Qualora anche le attività di

¹⁰ Avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»